

INFORMATIVA PAGHE N. 2 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - NOVITÀ DAL 1 GENNAIO 2013**

Riferimenti Legislativi: **Art. 12 del Tuir, Art. 23, comma 2 lett. a) del DPR 600/73, Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.**

Le detrazioni per carichi di famiglia

- consistono in sconti riconosciuti sull'Irpef lorda fino a capienza della stessa,
- spettano con riferimento ai **FAMILIARI A CARICO**

FAMILIARI A CARICO

Si considera familiare fiscalmente a carico il soggetto che possiede **un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51 nel periodo d'imposta**, al lordo degli oneri deducibili.

I familiari per i quali può essere riconosciuta la detrazione in esame sono:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- ogni altra persona indicata dall'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

DICHIARAZIONE PER RICONOSCIMENTO DETRAZIONE

Il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è subordinato alla presentazione DA PARTE DEL CONTRIBUENTE di una **specifico dichiarazione** dalla quale risulti:

- il diritto alla detrazione per i familiari a carico;
- i dati dei familiari a carico

IMPORTANTE

La dichiarazione dei familiari a carico, una volta resa, va ripresentata SOLO in caso di VARIAZIONI. Pertanto la dichiarazione rimane valida anche per i periodi d'imposta successivi, se non viene comunicata alcuna modifica

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sono previste le seguenti detrazioni in funzione del reddito complessivo del contribuente:

1) per reddito complessivo non superiore ad euro 15.000,00 la detrazione è pari a

$$800 - [110 * (\text{reddito complessivo} / 15.000)]$$

2) per reddito complessivo superiore ad euro 15.000,00 ma inferiore ad euro 40.000,00 la detrazione è pari a **690 euro**;

3) per reddito complessivo superiore ad euro 40.000,00 ma inferiore ad euro 80.000,00 la detrazione è pari a

$$690 * [(80.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000]$$

4) per reddito complessivo superiore ad euro 80.000,00 la detrazione è azzerata.

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a:

- **10 euro**, se il reddito complessivo è superiore a **29.000** euro ma non a **29.200** euro
- **20 euro**, se il reddito complessivo è superiore a **29.200** euro ma non a **34.700** euro
- **30 euro**, se il reddito complessivo è superiore a **34.700** euro ma non a **35.000** euro
- **20 euro**, se il reddito complessivo è superiore a **35.000** euro ma non a **35.100** euro
- **10 euro**, se il reddito complessivo è superiore a **35.100** euro ma non a **35.200** euro

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012) ha disposto, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, l'aumento delle detrazioni per i figli a carico.

Gli importi potenziali delle detrazioni per figli a carico sono ora i seguenti:

- euro **950** per ogni figlio a carico di età superiore a 3 anni;
 $950 * [(95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$
- euro **1.220** per ogni figlio a carico di età inferiore a 3 anni;
 $1.220 * [(95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$
- euro **1.350** per ogni figlio maggiore di 3 anni portatore di handicap;
 $1.350 * [(95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$
- euro **1.620** per ogni figlio minore di 3 anni portatore di handicap.
 $1.620 * [(95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$

L'importo effettivamente spettante dipende dal reddito complessivo.

Infatti la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

In presenza di **almeno 4 figli** le detrazioni suindicate sono **incrementate di 200 euro** per ciascun figlio a partire dal primo, oltre al riconoscimento di una ulteriore detrazione di importo pari ad euro 1.200 ripartibile al 50% tra i genitori stessi.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 30.01.2013

avv. Luigi Borsaro